

XXIV.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto (pag. 721) — Discussione generale del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Castelfilardo, Filottrano, Osimo (Ancona), San Benedetto del Tronto e Ripatransone (Ascoli Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, San Leo e Pergola (Pesaro-Urbino) » (N. 42) — Parlano il senatore Cavalli (pag. 722) e il ministro delle finanze (pag. 722) — Chiusa la discussione generale, si approvano senza osservazioni i due articoli del disegno di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 723) — Sono approvati senza discussione i disegni di legge: « Tombola a favore degli ospedali e dell'asilo dell'infanzia abbandonata in Modica » (N. 50) (pag. 723); « Tombola telegrafica per un nuovo ospedale in Pordenone » (N. 51) (pag. 724) — Nella discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale di Teramo e dell'erigendo ospedale civico di Giulianova » (N. 52) parla il senatore Cavalli (pag. 724) e gli risponde il ministro delle finanze (pag. 724); quindi l'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 724) — Sul disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Rocca di Cave » (N. 60), non ha luogo discussione generale — Si approva l'art. 1 dopo una dichiarazione del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 725), e senza osservazioni si approva l'articolo 2 ed ultimo — Senza discussione è approvato il disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private » (N. 61) (pag. 725) — Presentazione di relazioni (pag. 731) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 732).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri della guerra, della marina, delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti; interviene più tardi il ministro dei lavori pubblici.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge, approvati nella seduta di ieri:

Sui Consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici (N. 39);

Conversione del collegio Uccellis di Udine in educatorio femminile governativo (N. 70);

Maggiori e nuove assegnazioni per 351,850 lire su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-1909 (N. 68);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-1909 (N. 76);

Modificazioni del secondo comma dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante

provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto (N. 72);

Modificazioni all'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e delle tasse di fabbricazione (N. 71);

Alienazione degli immobili demaniali in uso all'Amministrazione militare (N. 49);

Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie (N. 69);

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non essendo presente il ministro dei lavori pubblici, trattenuto nell'altro ramo del Parlamento, se il Senato non fa opposizione, incominceremo la discussione del progetto di legge posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Castelfidardo, Filottrano, Osimo (Ancona), San Benedetto del Tronto e Ripatransone (Ascoli Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, San Leo e Pergola (Pesaro e Urbino) » (N. 42).

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Castelfidardo, Filottrano, Osimo (Ancona), San Benedetto del Tronto e Ripatransone (Ascoli Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, San Leo, e Pergola (Pesaro e Urbino) ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 42).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Io pregai l'onor. ministro delle finanze (e so che è disposto a corrispondere al mio desiderio) di dare comunicazione, a pro-

posito di queste tombole, del prospetto degli anni già impegnati per quelle che noi abbiamo votato in passato.

Prima di procedere alla discussione dei progetti di legge per tombole che sono all'ordine del giorno, sia compiacente l'onorevole ministro di fare questa comunicazione.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Io son ben lieto di presentare al Senato l'elenco delle tombole finora approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato, nonché quelle approvate dalla Camera e non ancora dal Senato.

Come il Senato sa, la legge del 2 luglio 1908, n. 464, fissa le disposizioni organiche sulle tombole e sulle lotterie e prescrive di non potersi oltrepassare la somma annua di 4,000,000 di lire fino all'esaurimento delle concessioni fatte prima dell'attuazione della detta legge e di 3,000,000 di lire annue per le concessioni successive. Fino a che la legge non fu pubblicata le tombole approvate dalla Camera e dal Senato furono 33; e di queste, per decreto ministeriale, in esecuzione della legge organica, si è stabilito per ciascun gruppo l'anno della loro estrazione, secondo la data della legge speciale di approvazione. Io mi sono attenuto rigorosamente a queste date, e posso dire che per dare esecuzione a tutte le 33 tombole già approvate dal Senato e dalla Camera si arriva all'esercizio finanziario 1914-1915. Dopo la pubblicazione della legge organica, di cui ho parlato, la Camera dei deputati, sempre per iniziativa, non del Governo, ma parlamentare, approvò altre sei tombole, delle quali due furono già approvate anche dal Senato, cioè quella a beneficio dell'ospedale di Cotrone e quella a beneficio dell'ospedale di Ronciglione e le altre quattro sono quelle all'ordine del giorno di oggi del Senato a favore degli ospedali di Castelfidardo, dell'asilo di Modica, dell'ospedale di Pordenone e dell'ospedale di Giulianova. Poi ve ne sono altre cinque in gestazione (cioè non approvate né dalla Camera, né dal Senato), e sono quelle a favore degli ospedali di Comiso e di Vittoria, degli ospedali di Ascoli Piceno, dell'ospedale Umberto I di Siracusa, dell'ospedale di Terranova di Sicilia, ed infine una per l'ospedale di Sassuolo ed altri.

Secondo la legge organica, per le lotterie e tombole, approvate dopo la data della sua esecuzione, l'importo della somma destinata annualmente è di 3 milioni, non più di 4. Quindi dai calcoli che io ho fatto, se tutte le sopradette tombole fossero approvate, si arriverebbe al 1916-1917.

Queste sono le notizie che io mi pregio di presentare al Senato, e presenterò anche al Presidente del Senato l'elenco delle tombole approvate prima della ricordata legge 2 luglio 1908, n. 464, perchè quelle approvate dopo o pendenti presso i due rami del Parlamento, le ho già testè enumerate dietro richiesta dell'onor. Cavalli.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Io ringrazio il ministro della comunicazione che, aderendo al mio invito, egli ha fatto al Senato. È chiaro come il Senato debba votare in anticipazione di parecchi anni queste tombole! Una voce molto autorevole riguardo all'opportunità di fissare un termine, accennava se non fosse il caso di arrivare magari a tutto il secolo attuale. E il detto umericistico potrebbe anche aver ragione, perchè non vi sarà deputato il quale non pensi di presentare un progetto di legge per tombola o lotteria, per un'opera di beneficenza esistente nel suo collegio. A me tutto questo fa l'impressione, mi si permetta la parola, di cosa non molto seria. Perchè voler anticipare di tanti anni, prendendo ipoteca sulla beneficenza futura, queste concessioni, mentre si grida da tante parti contro il lotto e le lotterie? Io non faccio delle proposte concrete, e neanche ho il coraggio di rifiutare il mio voto alle tombole che sono proposte, perchè ritengo ormai che, in base alla legge organica, quando ci sia il titolo, non si debba negare la concessione di queste tombole. E dal momento che ho votato la tombola per il paese *a* non posso respingere quella pel paese *b*; e per atto di giustizia non debbo fare alcuna distinzione, fra paesi del Mezzogiorno e quelli del Settentrione; l'andazzo oramai è tale che tutte queste tombole bisogna approvarle.

Quali mutamenti potranno avvenire dal giorno dell'approvazione di queste tombole all'epoca dell'estrazione?

Non voglio, ripeto, fare proposte... il Senato capisce quanto ho voluto dire, e questo mi basta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero di ogni tassa, una tombola telegrafica per l'ammontare di un milione di lire a beneficio degli ospedali civili di Castelfidardo, Filottrano, Osimo, San Benedetto del Tronto, Ripatransone, Porto Recanati, Fano, San Leo, Pergola.

(Approvato).

Art. 2.

I proventi netti della tombola telegrafica saranno ripartiti proporzionalmente al numero degli abitanti dei comuni di cui all'art. 1.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Tombola a favore degli ospedali e dell'asilo dell'infanzia abbandonata in Modica » (N. 50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola a favore degli ospedali e dell'asilo dell'infanzia abbandonata in Modica ».

Do lettura del disegno di legge:

(V. Stampato N. 50).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere alla città di Modica, con esonero da ogni tassa, una tombola telegrafica di lire ottocentomila.

(Approvato).

Art. 2.

Il ricavato netto di tale tombola sarà diviso in eguali porzioni fra i due ospedali e l'istituendo asilo dell'infanzia abbandonata.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Tombola telegrafica per il nuovo ospedale in Pordenone » (N. 51).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica per il nuovo ospedale di Pordenone ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere con esonero da ogni tassa a beneficio dell'ospedale civile di Pordenone, una tombola telegrafica per l'ammontare di lire ottocentomila, secondo un piano da approvarsi dal Ministero delle finanze.

Nessuno chiedendo di parlare, e trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale di Teramo e dell'erigendo ospedale civico di Giulianova » (N. 52).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile di Teramo e dell'erigendo ospedale civico di Giulianova ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa erariale, una tombola telegrafica nazionale per l'ammontare di lire 300,000 a favore dell'ospedale civile di Teramo e dell'erigendo civile ospedale di Giulianova, in parti uguali fra loro, ed a fissare la data dell'estrazione.

È aperta la discussione di questo disegno di legge.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Sa il Governo se queste Opere pie debbano aspettare l'effettuazione della tombola per cominciare le fabbriche dei loro ospedali, oppure se non avvenga, come si crede e si dice, che si facciano dei contratti per anticipazioni onerose, ossia delle combinazioni per potere avere minor somma subito, cedendo a speculatori queste concessioni di tombole?

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Il Governo non entra in queste questioni. Quando il Senato e la Camera hanno approvato il disegno di legge, dovranno, coloro che hanno avuto la concessione, presentare il piano e le tavole per la loro estrazione, che il ministro esamina ed approva; ma, ripeto, il Ministero delle finanze non s'interessa del modo di erogazione, nè dice alle Opere pie: Fate questo o quello, vi sono altre autorità tutorie che sorvegliano l'esecuzione delle opere destinate per ciascuna lotteria o tombola.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. L'onorevole ministro non ha veramente risposto a quello che io avevo chiesto, ma d'altronde non insisto nelle mie osservazioni, mi basta che restino nel verbale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Rocca di Cave » (N. 60).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Rocca di Cave ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario legge*.

(V. Stampato N. 60).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La frazione di Rocca di Cave è distaccata dal comune di Cave e costituita in comune autonomo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi credo in dovere di dichiarare al Senato che su questa questione (si tratta di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare) ebbi a riconoscere, nell'altro ramo del Parlamento, come realmente si trattò di una condizione di cose assolutamente intollerabile. Sono due enti separati, che non hanno alcun rapporto di interesse tra loro; che alcuni anni or sono furono uniti in un solo comune. Essi tuttavia sono in continua guerra civile: oltre a ciò il territorio dell'uno è sito in pianura, e quello dell'altro in montagna. I consiglieri, rappresentando interessi opposti, sono in lotta continua fra di loro. Hanno creduto bene di chiedere di volersi separare, ed il Governo non ha alcuna ragione di opporvisi.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare su quest'articolo 1, lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto Reale che, udito il Consiglio di Stato, avrà determinato i confini tra i due comuni e regolati i loro rapporti patrimoniali.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private » (N. 61).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907,

n. 429 riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Mariotti Filippo di darne lettura.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 61).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

I sotto indicati articoli della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono modificati come segue:
Articolo 4, comma 4°.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sono stabiliti lo stipendio e le indennità del direttore generale e lo stipendio e le indennità da corrispondere ai consiglieri di amministrazione ed ai vice-direttori generali.

Articolo 9.

Il direttore generale, previa l'approvazione del Consiglio di amministrazione, presenta al ministro dei lavori pubblici, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'azienda durante il precedente anno finanziario, nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati e delle deliberazioni in materia di condizioni di trasporto e di tariffe e siano posti in evidenza i prodotti e le spese e indicate le modificazioni che lo studio e l'esperienza suggeriscano di apportare all'azienda stessa.

La relazione è distribuita ai membri del Parlamento.

Articolo 10, comma d).

d) approvare i progetti di lavori sulle linee e dipendenze, di importo non superiore alle lire 50,000 e non richiedenti espropriazioni, nonchè le provviste fino allo stesso limite;

Comma f).

f) approvare i contratti ad asta pubblica e licitazione privata di importo fino a lire 20,000 e quelli a trattativa privata di importo fino a lire 5,000,

Comma m e n).

m) autorizzare nei casi d'urgenza l'incominciamento dei lavori e delle provviste, già deliberati dal Consiglio di amministrazione, anche in pendenza dell'approvazione e registrazione dei relativi contratti;

n) prendere provvedimenti di urgenza nell'interesse della continuità e sicurezza dell'esercizio o nell'interesse del traffico, salvo a chiedere la sanzione del Consiglio di amministrazione nella prima adunanza;

o) ordinare... ecc. (*identico*).

Ultimo comma.

Il direttore generale, con parere favorevole del Consiglio di amministrazione, proporrà al ministro due funzionari col titolo di vice-direttore generale, che abbiano a coadiuvarlo secondo norme approvate dal Consiglio e a sostituirlo nei casi di assenza od impedimento secondo l'ordine di precedenza da stabilirsi dal Consiglio stesso. I vice-direttori generali sono nominati con R. decreto, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

Articolo 20.

Sono spese *ordinarie* di esercizio quelle di personale, combustibili, manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze, manutenzione del materiale rotabile e di esercizio ed in genere tutte le spese riguardanti l'esercizio ferroviario propriamente detto.

Per la manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze verrà stanziata in bilancio una somma in misura non minore di lire mille per ogni chilometro di strada esercitata.

Per la manutenzione e le riparazioni del materiale rotabile verrà stanziata in bilancio una somma in misura non inferiore al 9 per cento dei prodotti del traffico.

Sono spese *complementari* di esercizio quelle:

a) di manutenzione straordinaria occorrenti per riparare e prevenire danni di forza maggiore alle linee e loro dipendenze, per le quali verrà stanziata in bilancio una somma non minore di lire 270 per ogni chilometro di strada esercitata;

b) pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell'armamento, per cui verrà stanziata in bilancio una somma non minore di lire 240 per ogni chilometro di strada esercitata, oltre ad una somma non minore al 0.80 per cento dei prodotti del traffico;

c) pel rinnovamento del materiale rotabile, per cui verrà stanziata in bilancio una somma non inferiore al 2.50 per cento dei prodotti del traffico;

d) per migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee e loro dipendenze e al materiale rotabile, per cui verrà stanziata nella parte ordinaria del bilancio una somma pari al 2 per cento dei prodotti del traffico, ed iscritta in entrata nella parte straordinaria del bilancio per essere erogata nelle spese di cui all'articolo 21. Lo stanziamento della predetta somma verrà fatto solo quando il fabbisogno delle spese a carico della parte straordinaria del bilancio, di cui allo stesso art. 21, in ragione del quintuplo dell'aumento di prodotto che si prevede rispetto a quello verificatosi nell'anno precedente, sia inferiore a lire 25 milioni.

I ricavi dei materiali fuori uso e di demolizione, provenienti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee e dal rinnovamento dell'armamento e dei rotabili, formeranno oggetto di appositi capitoli e articoli dell'entrata ed il loro importo sarà aggiunto agli stanziamenti di spesa corrispondenti ai suddetti titoli.

La parte non erogata degli stanziamenti in bilancio per la manutenzione ordinaria delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere a, b, c e d, sarà, alla chiusura dell'anno finanziario, mantenuta tra i residui passivi.

Le spese *accessorie* comprendono:

e) interessi sull'importo del materiale rotabile e di esercizio consegnato all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e di quello successivamente acquistato, in quanto abbia dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;

f) interessi sull'importo degli approvvigionamenti consegnati all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e sulle somme fornite dal tesoro pel completamento del fondo di dotazione di magazzino di cui all'art. 17 della presente legge, in quanto abbiano dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;

g) interessi e ammortamento delle somme erogate per gli aumenti patrimoniali di cui alle lettere b ed e dell'art. 21;

h) la somma assegnata al fondo di riserva, a norma dell'art. 24;

i) le quote di ammortamento delle somme

pagate dal tesoro per liquidare la gestione 1885-1905 e le somme anticipate per le spese accessorie di cui ad *e* e *f* del presente articolo, le quali dovessero gravare sul bilancio delle ferrovie;

l) interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale di navigazione di cui all' art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111;

m) le spese per noleggi temporanei di materiale rotabile;

n) il contributo per le spese della Corte dei conti, di cui all' art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361.

Articolo 22 - Aggiungere:

Per le spese straordinarie di cui all' art. 21 e in aumento dei fondi stanziati con le leggi 22 aprile 1905, n. 137, 19 aprile 1906, n. 127, e 23 dicembre 1906, n. 638, l'Amministrazione stessa è autorizzata ad assumere impegni, nel sessennio 1909-10, 1914-15, fino al limite del quintuplo dell'eccedenza raggiunta col prodotto del traffico su quello di 410 milioni di lire preso per base, salvo il disposto del seguente capoverso.

Il ministro del tesoro provvederà i fondi occorrenti per i pagamenti relativi ai detti impegni, entro il limite massimo annuale di cui all' art. 2 della legge 24 dicembre 1908, n. 731, nei modi indicati nell' art. 3 della legge stessa.

Con le stesse forme e in aumento ai fondi suddetti il ministro del tesoro, su proposta di quello dei lavori pubblici, sentito, secondo le rispettive competenze, il ministro delle poste e dei telegrafi o quello dell' interno, è autorizzato a fornire nel sessennio all' Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che la iscrive nelle entrate straordinarie del bilancio, la somma di lire 10 milioni, per l' acquisto di nuovo materiale rotabile da destinarsi ai trasporti in servizio del Ministero delle poste e dei telegrafi e di quello dell' interno, salvo, da parte di questi ultimi, la corresponsione all' Amministrazione delle ferrovie dello Stato di canoni per l' uso del detto materiale.

Articolo 24, comma 1°, 2° e 3°.

È istituito un *Fondo di riserva per spese impreviste*, formato da assegnazioni in ragione di 6 milioni di lire all' anno.

Le somme di spettanza del fondo sono versate in conto infruttifero al Tesoro.

Quando il fondo abbia raggiunto la somma di lire 30 milioni, l' assegnazione annua di cui al primo comma potrà essere destinata a spese pel rinnovamento del materiale rotabile, in aumento degli stanziamenti di cui alla lettera *c* dell' art. 20, o alle spese straordinarie di cui all' art. 21.

Articolo 27, comma 2°.

La registrazione preventiva da parte dell' Ufficio speciale della Corte dei conti è limitata ai contratti che rappresentano un ammontare superiore alle lire 50,000. Da tale registrazione preventiva sono esenti i contratti che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, debbano farsi di urgenza per assicurare la regolarità e la continuità del servizio. L' urgenza dovrà essere motivata.

Mensilmente sono comunicati alla Corte dei conti gli elenchi degli impegni assunti senza la registrazione preventiva, compresi quelli assunti d' urgenza, nonché gli elenchi dei mandati emessi.

Articolo 30 - Aggiungere:

Tuttavia i vincoli d' ogni specie sugli stipendi e sulle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, nei casi consentiti dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, e dal presente articolo, debbono essere notificati al direttore generale, al quale altresì, in materia di cessioni, spettano le attribuzioni assegnate alla Direzione generale del tesoro dagli articoli 4, 7, 8, 9, e 11 della legge medesima.

La detta legge, inoltre, è applicabile al personale delle ferrovie dello Stato, con le seguenti norme e modificazioni:

a) gli agenti avventizi e quelli in prova, di cui agli articoli 2 e 15 del regolamento 22 luglio 1903, n. 117, e gli agenti stabili a paga giornaliera sono esonerati dalle ritenute fissate negli articoli 9 e 10 della legge, ed autorizzati alla cessione soltanto nel modo previsto dall' art. 12, ultimo comma;

b) anche gli atti di cessione, fatti in conformità dell' art. 12 ultimo comma, debbono essere stesi per iscritto e comunicati, mediante piego raccomandato, al direttore generale delle ferrovie dello Stato; essi hanno effetto presso l' Amministrazione a cominciare dalla rata del mese successivo a quello dell' avvenuta comunicazione;

c) la determinazione della quota cedibile per tutti gli agenti indistintamente e quella delle ritenute di cui all'art. 10 per gli agenti che vi sono soggetti, sono fatte computando insieme allo stipendio soltanto gli assegni che l'Amministrazione abbia dichiarato formarne parte integrante. La quota cedibile degli agenti a paga giornaliera è computata sul prodotto della paga stessa, più l'eventuale assegno giornaliero facente parte integrante della paga, moltiplicata per 360;

d) con i contributi del personale stabile ferroviario sarà costituito, come agli articoli 8, 9 e 11, un fondo separato di garanzia, del quale la Cassa depositi e prestiti terrà il conto corrente e la gestione, separati da quelli del fondo comune agli altri impiegati contemplati dalla legge.

Le cessioni degli agenti ferroviari, che alla data di pubblicazione della presente legge saranno state già effettuate ed approvate dalla Direzione generale del tesoro, saranno riconosciute ed osservate dall'Amministrazione ferroviaria.

Quelle in corso di attuazione saranno continuate direttamente dall'Amministrazione ferroviaria, secondo le disposizioni del presente articolo ed in quanto possibile secondo il regolamento 24 settembre 1908, n. 574, finché al coordinamento ed all'applicazione delle speciali norme riguardanti gli agenti ferroviari non sarà provveduto con altro apposito regolamento.

Le ritenute di cui agli articoli 9 e 10 non ancora applicate, o applicate in misura diversa da quella che sarà definitivamente stabilita dall'apposito regolamento, saranno effettuate o rettifiche dopo la sua pubblicazione, ma con decorrenza dal 28 ottobre 1908.

Alle operazioni necessarie per lo stralcio ed il versamento nel fondo separato di garanzia delle ritenute già effettuate, ed a quanto altro occorra per la separazione ed il trapasso delle relative gestioni, sarà provveduto, subito dopo la pubblicazione della presente legge, mediante accordi da prendersi fra le Amministrazioni del tesoro, delle ferrovie dello Stato e della Cassa dei depositi e prestiti.

Articolo 31, comma 4° e seguenti - Sostituiti da:

È ammessa la trattativa privata:

a) con approvazione del direttore generale, nei casi di contrattazione di importo non superiore a lire 50,000, anche se ripartito in più anni;

b) con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, nei casi di contrattazione d'importo superiore a lire 50,000.

La deliberazione del Consiglio, quando si tratti di contrattazione di importo superiore a lire 200,000, dovrà riportare l'approvazione del ministro dei lavori pubblici. Tale approvazione non occorre per le forniture, i lavori e le relative provviste, quando, con deliberazione motivata, sia riconosciuto che l'urgenza od il bisogno di garantire la sicurezza e regolarità dell'esercizio, a giudizio del Consiglio di amministrazione, non permettano l'indugio della gara.

Gli approvvigionamenti possono essere fatti direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri, col mezzo di funzionari a ciò delegati dall'Amministrazione.

I servizi, i lavori e le forniture da farsi in economia si eseguiranno con le norme prescritte dal regolamento di cui all'art. 86 della presente legge.

Articolo 33.

4° comma - Soppresso.

5° comma - Soppresso.

Articolo 35, comma 2°.

Ai reclami relativi al contratto di trasporto di persone e di cose, presentati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non sono applicabili gli articoli 19, n. 3, e 20, n. 34, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato col Regio decreto 4 luglio 1897, numero 414.

Articolo 38, comma 2°.

Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge si provvederà alla revisione delle condizioni dei trasporti ed al coordinamento delle medesime, per ciò che concerne le merci, alla Convenzione di Berna e successive appendici e alla semplificazione delle tariffe, nonchè a disciplinare l'applicazione delle disposizioni contenute nel successivo art. 41.

Aggiungere dopo il comma 4°.

In attesa della revisione di cui sopra, gli indennizzi per ritardata consegna delle cose trasportate verranno corrisposti solamente quando il loro importo superi una lira per spedizione.

Articolo 45 - Aggiungere:

Quando le cause suddette siano di competenza dei giudici conciliatori, le sentenze, anche per valore non eccedente le lire 50, sono appellabili in conformità degli articoli 17 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e 2 della legge 28 luglio 1895, n. 455.

Articolo 48 - Sostituito da:

Il Consiglio d'amministrazione per speciali condizioni locali o per facilitare servizi suburbani, postali e simili, può, per alcune linee o tratti di linea, autorizzare treni leggeri o con carrozze automotrici in sostituzione od in aumento dei treni viaggiatori ordinari.

Articolo 60 - Aggiungere di seguito al comma 2°:

... La stessa disposizione si applica agli agenti stabili provenienti dalle Amministrazioni sociali ferroviarie, i quali non abbiano diritto ad alcun trattamento di pensione.

Aggiungere dopo il 3° comma il seguente comma:

Agli agenti provenienti dalle Amministrazioni sociali, di cui all'ultima parte del secondo comma del presente articolo, sarà, all'atto del collocamento a riposo, liquidata una indennità con le stesse norme stabilite dall'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, per i funzionari provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate.

Articolo 63, comma a e g - Sostituire:

a) di un vice-presidente;

g) di otto membri scelti dal ministro dei lavori pubblici tra le persone che abbiano speciale competenza tecnica o legale in materia ferroviaria;

Articolo 64, comma 2° - Sostituito da:

Essi durano in carica quattro anni; scaduto il quadriennio, quelli delle categorie *b* e *c* possono essere confermati; gli altri non possono essere rinominati che dopo due anni. I membri della categoria *e* durano in carica fino a che fanno parte della Commissione compartimentale che rappresentano in seno al Consiglio generale.

Articolo 64 - Aggiungere:

Con decreto del ministro dei lavori pubblici, uno dei membri di cui alla lettera *g* dell'arti-

colo precedente è incaricato annualmente di fungere da vice-presidente del Consiglio.

Articolo 65, comma 1° - Sostituito da:

Il Consiglio generale del traffico si riunirà normalmente due volte all'anno e sarà convocato, di volta in volta, ad iniziativa del presidente, il quale potrà anche indire adunanze straordinarie, quando siano da trattare speciali questioni urgenti.

Articolo 70 - Sostituito da:

I membri delle Commissioni compartimentali durano in carica quattro anni; quelli della categoria *a* possono essere rinominati; quelli delle categorie *b* e *c* non possono essere rieletti o rinominati se non dopo un anno.

Articolo 72, comma 2° - Sostituito da:

Essa è composta di sei senatori e di sei deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna Sessione e che continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo fra le Legislature e le Sessioni.

Articolo 73 - Sostituito da:

La Commissione di vigilanza esamina la relazione annuale del direttore generale di cui all'art. 9.

La Commissione ha facoltà di richiedere al ministro tutti i dati che stimi opportuni per accertarsi dell'andamento del servizio.

Articolo 74 - Sostituito da:

Nel febbraio di ciascun anno la Commissione presenterà al Parlamento la sua relazione annuale.

Articolo 81 - Aggiungere di seguito al 2° comma:

... Ai detti funzionari e magistrati, che fossero prescelti, saranno applicabili, per quanto riguarda il trattamento di pensione, le disposizioni dell'art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332, relative agli impiegati provenienti dal ruolo organico dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate.

Articolo 82, comma 1° - Sostituito da:

Il personale medico alla dipendenza del relativo servizio centrale è distribuito nelle sedi compartimentali per compiere le funzioni di vigilanza igienica, di consulenza, di accertamento della idoneità fisica del personale e d'ispezione secondo le norme stabilite in apposito regolamento.

(Approvato).

Art. 2.

Le quote di prodotto, i canoni e simili, spettanti ai concessionari di ferrovie comprese nella rete esercitata dallo Stato, saranno iscritti nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 3.

In casi eccezionali possono, con deliberazione del Consiglio dei ministri, essere approvate, su proposta del direttore generale accompagnata dal parere motivato del Consiglio d'amministrazione, le assunzioni di nuovo personale di qualsiasi qualifica senza il pubblico concorso richiesto dall'art. 55, qualora si richiedano peculiari requisiti indispensabili per speciali lavori od uffici.

Parimenti, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, si potrà, nei casi d'urgenza, prescindere dal sentire l'avviso del Consiglio generale del traffico, di cui all'ultimo comma dell'art. 62.

(Approvato).

Art. 4.

Salvo il disposto dell'art. 180 del Codice penale, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è tenuta a comunicare all'autorità giudiziaria gli atti e le relazioni delle inchieste in ogni caso di sinistro che abbia recato danno alle persone o alle cose.

(Approvato).

Art. 5.

Dalla iscrizione nelle liste dei giurati vanno esenti, insieme ai funzionari mentovati nell'articolo 3 della legge 8 giugno 1874, n. 1937:

il direttore generale,

i vice-direttori generali,

i capi di servizio,

i capi di compartimento,

i capi delle divisioni compartimentali delle ferrovie dello Stato.

Agli impiegati delle altre Amministrazioni dello Stato dispensati dall'ufficio di giurato per l'art. 4, n. 2 di detta legge, sono aggiunti quelli delle ferrovie dello Stato, quando siano titolari di un ufficio senza supplente.

(Approvato).

Art. 6.

In occasione di un sinistro ferroviario non sono soggetti, purchè immuni dal dolo e purchè non abbandonino il servizio, all'arresto preventivo, comminato per la flagranza di reato dalle vigenti leggi, gli agenti ferroviari, che si trovino in servizio sulle locomotive e sui treni danneggiati, o sieno addetti al movimento delle stazioni ove, o fra le quali, il sinistro sia avvenuto, o attendano alla sorveglianza della linea in località e per funzioni comunque involgenti una presunzione di colpa.

Tutti, indistintamente, i detti agenti che, in presenza del sinistro, o prima di riceverne ordine, abbandonino il servizio, incorrono per ciò solo nella pena di cui all'articolo 312 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, senza pregiudizio delle altre sanzioni dei regolamenti speciali dell'Amministrazione ferroviaria.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili al personale addetto, con le funzioni suindicate, a qualunque ferrovia pubblica o tramvia meccanica, escluse le tramvie urbane.

(Approvato).

Art. 7.

Qualora, in seguito ad un sinistro ferroviario o per qualsiasi altra causa, ancorchè ignota, si rinvenzano lungo la sede ferroviaria, ed in giacitura tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei cadaveri, questi potranno, anche prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria, venire rimossi, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti, a cura dei delegati ed applicati di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottoufficiali dei carabinieri Reali o dal sindaco del comune o da chi ne fa le veci.

Eguali facoltà, e sotto la stessa condizione di urgenza, sono conferite al personale delle ferrovie che sarà designato dal regolamento generale di cui all'articolo 86, per la rimozione, previo accertamento e descrizione, del materiale rotabile, la cui permanenza sul luogo di un qualsiasi infortunio ostacoli la pronta riattivazione della circolazione dei treni.

Tale materiale sarà inviato alle officine per le occorrenti riparazioni, o rimesso senz'altro in circolazione, salvo divieto dell'autorità giu-

diziaria, che sarà però revocato appena compiuti, con precedenza su ogni altra indagine, gli accertamenti ed i rilievi del caso.

(Approvato).

Art. 8.

Per l'impianto del servizio di navigazione di cui alla legge 5 aprile 1908, n. 111, il ministro della marina potrà consentire il passaggio all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a richiesta della medesima, del personale tecnico ed operaio, che ad essa occorresse ed a condizione che il personale stesso ne faccia domanda.

Il detto personale avrà le qualifiche e gli stipendi o paghe, che gli saranno assegnate dal Consiglio di amministrazione, e ad esso saranno applicabili le norme in vigore per il personale delle ferrovie dello Stato, fatta eccezione di quanto riguarda il trattamento di pensione, che sarà regolato secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto del 21 febbraio 1895 n. 70 e della legge 26 dicembre 1901, n. 518 per le pensioni degli operai della Regia marina.

La liquidazione della pensione sarà fatta in base al servizio complessivamente prestato sotto la Regia marina e sotto l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: e l'onere della pensione sarà ripartito tra il Tesoro e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi che saranno stati a ciascuno corrisposti prima e dopo il passaggio alle ferrovie dello Stato. Agli effetti del riparto, gli operai a paga si considerano come provvisti di uno stipendio pari alla loro paga moltiplicata per 360.

(Approvato).

Art. 9.

Al personale proveniente dalla Regia marina ed assunto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il quale sia provvisto di pensione od abbia percepito indennità a carico del Tesoro per servizio prestato sotto la Regia marina, sono applicabili gli art. 28 e 70 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, riguardanti la riunione del nuovo servizio a quello anteriore per la pensione di riposo, da liquidarsi in base alle disposizioni del testo unico suddetto.

L'onere della maggiore pensione o indennità è a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'ammontare che eccede quello già liquidato a carico del Tesoro.

(Approvato).

Art. 10.

La cessione degli stipendi dei funzionari men-
tovati nell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335 può avere luogo anche a favore delle associazioni tontinarie o di ripartizione costituite e legalmente esercenti nel Regno. Tali Istituti restano autorizzati a impiegare i loro fondi in operazioni di mutuo ai funzionari dello Stato verso cessione degli stipendi, ai sensi del predetto art. 3.

La detta legge, inoltre, è applicabile al personale delle ferrovie dello Stato, con le norme e condizioni di cui ai comma *a, b, c, d* dell'articolo 30 come modificato coll'art. 1 della presente legge, ed ai quattro successivi dello stesso art. 30.

(Approvato).

Art. 11.

Le disposizioni degli art. 1 (comma 5° dell'art. 38 e comma 3° dell'art. 45), 4 e 7 sono applicabili anche alle ferrovie esercitate da imprese private.

(Approvato).

Art. 12.

Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in testo unico con la presente legge le disposizioni non abrogate delle leggi precedenti.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

BLASERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore senatore Blaserna della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Domando al Senato se consente che, derogando alle disposizioni tassative del regolamento, la discussione sullo stato di revisione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910, del quale è stata testè presentata la relazione, sia posta all'ordine del giorno per la seduta di domani.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questa proposta s'intenderà approvata.

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sopra il disegno di legge per « Modificazioni all'ordinamento amministrativo e contabile del Ministero della marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore senatore Blaserna della presentazione di questa relazione, che avrà il suo corso a termine del regolamento.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Sui consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici:

Senatori votanti	76
Favorevoli	68
Contrari	8

(Il Senato approva).

Conversione del collegio Uccellis di Udine in educatorio femminile governativo:

Senatori votanti	76
Favorevoli	69
Contrari	7

(Il Senato approva).

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 351,850 su alcuni capitoli dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	76
Favorevoli	65
Contrari	11

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-1909:

Senatori votanti	76
Favorevoli	65
Contrari	11

(Il Senato approva).

Modificazioni del secondo comma dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto:

Senatori votanti	76
Favorevoli	67
Contrari	9

(Il Senato approva).

Modificazioni all'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e delle tasse di fabbricazione:

Senatori votanti	76
Favorevoli	66
Contrari	10

(Il Senato approva).

Alienazione degli immobili demaniali in uso all'Amministrazione militare:

Senatori votanti	76
Favorevoli	68
Contrari	8

(Il Senato approva).

Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie:

Senatori votanti	76
Favorevoli	64
Contrari	12

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Costituzione in comune autonomo della frazione di Rocca di Cave (N. 60);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private (N. 61 - *urgenza*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla ripartizione delle spese stabilite con la legge 2 luglio 1905, n. 320, e assegnazione di lire 5,000,000 per le altre spese straordinarie del Ministero della marina (Numero 66);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 80);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-1909 (Numero 67);

Modificazioni all'ordinamento amministrativo e contabile del Ministero della marina (N. 81);

Estensione al Reale Corpo delle miniere degli articoli 2 e 4 della legge 9 luglio 1908, n. 403, concernenti le indennità spettanti agli ufficiali del Genio civile in gite di servizio, e la nomina degli aiutanti ad ingegneri di 3^a classe (N. 47);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 74);

Convenzione per l'ampliamento e manutenzione della rete telegrafica sottomarina (Numero 44);

Modificazioni alla legge 27 maggio 1875, n. 2779, sulle Casse di risparmio postali (Numero 65).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Castelfidardo, Filottrano, Osimo (Ancona), San Benedetto del Tronto e Ripatransone (Ascoli Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, San Leo e Pergola (Pesaro e Urbino) (N. 42);

Tombola a favore degli ospedali e dell'asilo dell'infanzia abbandonata in Modica (N. 50);

Tombola telegrafica per un nuovo ospedale in Pordenone (N. 51);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile di Teramo e dell'erigendo ospedale civico di Giulianova (N. 52).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 27 giugno 1909 (ore 10,15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.